PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1981 DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL MEZZOGIORNO

Art. 2

Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord e ai territori del Polesine, del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano di cui al primo e al secondo comma dell'art. 30 dello stesso decreto. Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Fino alla stessa data e' altresi' prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 luglio 1981.

Versione in vigore dal 2 marzo 1981, non più in vigore dal 1 maggio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-fino-al-31-dicembre-1981-delle-disposizioni-riguardanti-il-1981/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it